

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO A LOTTI SEPARATI
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DIVERSI
DELL’ERT FVG**

Chiarimenti richiesti 2 ottobre 2017

QUESITO

Il disciplinare di gara, al punto 8 pag. 4, prevede che la dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 80, comma 1, 2 e 5, del Codice, vadano rese individualmente anche da ognuno dei soggetti interessati. (tramite apposito modello 1b) Come noto, il sistema di semplificazione amministrativa e in particolare l’art. 47, comma 2 del DPR 445/2000 consentono la presentazione nelle gare di dichiarazioni sostitutive di atto notorio con cui un soggetto dichiara l’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare in capo ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Sul punto, la giurisprudenza costante statuisce che "la previsione secondo cui è consentito al legale rappresentante di rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze riconducibili ad altri soggetti rinvia un puntuale conforto normativo nell’ambito della previsione di cui al comma 2 dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui "la dichiarazione, resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza". Il legale rappresentante di una società ad una gara di appalto, pertanto, può rendere, alla stregua della norma richiamata, la dichiarazione relativa agli altri soggetti muniti di rappresentanza (si veda da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2014 n. 1563).

Si chiede pertanto di confermare la possibilità che le dichiarazioni relative ai soggetti ivi indicati siano presentate non direttamente dagli stessi ma in loro nome e conto dal rappresentante legale come dichiarazione sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

RISPOSTA

Si conferma l’applicabilità dell’art. 47, c. 2, D.P.R. 445/2000 anche nell’ambito delle procedure di gara.

QUESITO

Il disciplinare di gara riporta all’ 16.1 Modalità di redazione dell’offerta tecnica, primo paragrafo, la possibilità di apportare massimo 10 varianti al capitolato di gara, nel medesimo articolo, nel seguente elenco puntato, viene previste che saranno escluse le offerte che presentino un numero di varianti superiore a 5. Vi preghiamo precisare qual è il numero massimo di varianti da apportare all’offerta.

RISPOSTA

Nel paragrafo 16.1 il numero delle varianti è erroneamente indicato in un numero massimo di 10. Il numero massimo di varianti che è possibile apportare all’offerta è di 5, come indicato successivamente e come si evince dalle modalità di attribuzione del punteggio tecnico.